



Decreto Dirigenziale n. 244 del 15/07/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 8 - UOD Pesca, acquacoltura e caccia

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI ALLEVAMENTO DI LEPRE EUROPEA (LEPUS EUROPAEUS) A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO - ART.13, COMMA 1, LETT.A), PUNTO 2) DELLA L.R. 26/2012 - NEL COMUNE DI SESSA AURUNCA (CE) -DITTA: ANTONIO PECUNIOSO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. la legge regionale n°26 del 9 agosto 2012 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania” e successive modificazioni ed integrazioni introdotte con L.R. 12 del 6 settembre 2013, all'art. 13 comma 1, lett. a), punto 2) prevede il rilascio di autorizzazioni per l'allevamenti a scopo alimentare, amatoriale o ornamentale di specie cacciabili;
- b. il Sig. Pecunioso Antonio nato a Sessa Aurunca (CE) il 19.04.1952 ed ivi residente alla frazione Aulpi, località Annunziata n°4 C.F. PCN NTN 39D19 I676Z, ha prodotto istanza, corredata dalla relativa documentazione, assunta al protocollo dell'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia col n°0170451/2014, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire un centro privato di allevamento di lepre europea (*Lepus europaeus*) a scopo di ripopolamento di tipo intensivo, nel Comune di Sessa Aurunca (CE) in località Aulpi sul fondo riportato in Catasto Terreni al foglio 9 mappale n°234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 258, 262, 263, 264, 265, 266 e 267 per una superficie complessiva di circa mq. 21.238;
- c. il richiedente, su richiesta dell'ufficio preposto, ha trasmesso documentazione integrativa, indispensabile per l'istruttoria della stessa, assunta al protocollo dell'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia Caccia e Pesca n°0354895/2014;

CONSIDERATO che:

- a. l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Nazionale, con nota n.0029816 del 17.07.2014 previo esame del progetto inviato dall'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia con nota del 25.6.2014 prot. n°0434140, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta e nel contempo invitava questa Amministrazione ad adottare tutte le iniziative di controllo che possono evitare l'immissione di esemplari di Lepre europea nell'areale distributivo della Lepre italica della Regione Campania o nelle aree potenzialmente idonee a quest'ultima specie, al fine di non compromettere la conservazione di questo importante endemismo;
- b. la localizzazione del centro di produzione è compatibile con le previsioni del Piano Faunistico Regionale;

PRESO ATTO che:

- a. il Comitato Tecnico Faunistico Regionale, previo esame della documentazione nella seduta del 25.03.2015, ha espresso parere favorevole alla istituzione del centro privato di allevamento di lepri;
- b. in data 14/07/2015 il Sig. Pecunioso Antonio ha completato la documentazione facendo pervenire la ricevuta del versamento della tassa di concessione prevista (versamento n. VCYL 0044, del 08/07/2015 per l'importo di € 278,37=);

VISTO il progetto finale custodito agli atti dell'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia, costituito da documentazione amministrativa e da un fascicolo comprendente la Relazione tecnica illustrativa, Costi di produzione, Planimetrie e visure catastali, Elaborati grafico 1 Elaborati grafico 2, Elaborati grafico 3 e Relazione tecnica integrativa;

RILEVATO che:

- a. il territorio interessato presenta le caratteristiche richieste e previste dal nuovo Piano Faunistico Regionale;
- b. il medesimo piano faunistico regionale prevede che i ripopolamenti della lepre europea (*Lepus europaeus*) possano avvenire nelle zone previste e ove sia accertata l'assenza della lepre italica;
- c. la struttura utilizzata con la relativa suddivisione degli ambienti, risulta funzionale per l'allevamento e la produzione della specie interessata ;

- d. dall'istruttoria finale degli atti trasmessi si evidenzia che la documentazione prodotta risulta conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO pertanto di dover provvedere

- a. al rilascio dell'autorizzazione ad istituire un centro privato di allevamento di lepri europea (*Lepus europaeus*) a scopo di ripopolamento richiesta dal sig. Pecunioso Antonio;
- b. a vincolare il concessionario alle eventuali prescrizioni o divieti che dovessero sopravvenire successivamente al rilascio della concessione e al pagamento della tassa di concessione regionale fissa determinata in Euro 278,37/annua e della quota variabile proporzionale al numero dei capi allevati, determinata con deliberazione di Giunta Regionale n° 5 del 23/01/2014 in seguito all'applicazione di quanto previsto dal comma 1, punto 2 , lett. a) dell'art.13 della l.r.26/2012;

VISTI:

- l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24;
- l'art.13, comma 1, della L.R. 26/2012;
- la L.R. 12/2013;
- la deliberazione di Giunta Regionale n°5/2014 ;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia;

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROPRIE previste dalla normativa vigente;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

- di autorizzare il Sig. Pecunioso Antonio nato a Sessa Aurunca (CE) il 19.04.1952 ed ivi residente alla frazione Aulpi, località Annunziata n°4 C.F. PCN NTN 39D19 I676Z, ad istituire un centro privato di produzione di lepri (*Lepus europaeus*) a scopo di ripopolamento di tipo intensivo sul fondo ubicato nel Comune di Sessa Aurunca (CE) in località Aulpi sul fondo riportato in Catasto Terreni al foglio 9 mappale n°234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 258, 262, 263, 264, 265, 266 e 267 per una superficie complessiva di circa mq. 21.238, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett.a), punto 2) della L.R. 26/2012;
- il titolare è tenuto al pagamento di una tassa annuale di concessione regionale da versare entro il mese di gennaio, composta da una quota fissa minima di euro 278,37 e da una quota variabile proporzionata al numero di capi allevati di cui al comma 1 lett. a) punto 2 dell'art.13 della l.r.26/2012;
- la concessione è subordinata all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia, delle condizioni sanitarie dell'allevamento e alla esecuzione e conduzione dell'impianto in conformità al progetto approvato e custodito agli atti dell'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia che si intende rilasciata con salvezza di diritti e di interessi dei terzi ed in piena salvezza dei poteri attribuiti ad altri Organi.

La Concessione, altresì, è subordinata alla osservanza da parte del titolare di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto di quanto descritto nel **seguente disciplinare**.

Il titolare è obbligato:

1. al controllo ed alla corretta gestione della fauna selvatica presente nelle strutture.
2. a registrare il centro di produzione presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi dell'art.14, comma 1 del Decreto Legislativo n°336/99 e a trasmettere alla Provincia di Caserta, con cadenza semestrale (febbraio- agosto), certificazione sanitaria attestante lo stato di salute della selvaggina prodotta;
3. alla tenuta di un registro, vidimato dall'Amministrazione Provinciale competente, nel quale annotare i dati relativi alla consistenza numerica degli animali, le nascite, i decessi, le vendite e le cessioni o trasferimenti, la certificazione della provenienza e dello stato sanitario dei capi acquistati, nonché la certificazione dei capi venduti. Nel summenzionato registro devono essere annotati anche i dati fiscali relativi agli acquirenti ed all'utilizzazione prevista per i capi;
4. a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa veterinaria e sanitaria vigente attraverso la redazione di un programma sanitario;
5. a sottoporre gli animali regolarmente a profilassi igienico-sanitaria per tutta la loro vita in allevamento, attraverso un piano farmacologico sistematico che deve garantire una buona salute delle lepri.
6. provvedere per quanto riguarda la profilassi igienica, a fine riproduzione, ad interventi di sanificazione, disinfezione e disinfestazione dei diversi ambienti e delle attrezzature in ogni settore allo scopo di limitare la diffusione di agenti patogeni di natura infettiva e parassitaria in particolare:
 - ✓ pulire le gabbie a fondo prima con prodotti sgrassanti e disinfettanti cercando di asportare tutti i resti organici e poi passare con la fiamma ogni angolo;
 - ✓ il controllo igienico dei depositi di mangime;
 - ✓ il controllo igienico dei depositi e delle condutture dell'acqua;
 - ✓ il controllo microbiologico dell'acqua.
7. ad assicurare condizioni di buona salute agli animali anche attraverso l'alimentazione, che deve essere la più equilibrata possibile, facendo uso di mangimi completi ma preferendo anche erbe e foraggi al fine di soddisfare le esigenze di riproduzione e adattamento alla vita libera affinché l'animale, una volta liberato sul territorio, possa adeguarsi alle nuove fonti di cibo disponibile, evitando di subire pericolosi squilibri intestinali conseguenti al brusco cambio di alimentazione.
8. al rispetto delle specie e numero dei capi allevati e al rispetto della normativa vigente in materia, in particolare al mantenimento della recinzione in perfetta efficienza funzionale.
9. ad utilizzare per la produzione della fauna selvatica, al fine di ricostituire popolazioni autoctone, per le azioni di reintroduzione e/o per fini di immissioni in altri territori, riproduttori provenienti da altri centri privati, da centri pubblici di riproduzione allo stato naturale o da allevamenti presenti sul territorio nazionale di cui sia garantita, ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie, la tipicità genetica e l'assenza di malattie.
10. a non superare il numero dei soggetti allevati consentiti, in rapporto alla specie oggetto di allevamento ed alle dimensioni della struttura di allevamento, in modo tale da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.

La presente concessione **ha validità di cinque anni dalla data di rilascio** e potrà essere oggetto di richiesta di rinnovo all'Ufficio Caccia della Regione, a pena di decadenza, allegando alla medesima istanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi siano variazioni delle specie e numero di capi allevati e che il sito di allevamento risulta invariato rispetto al progetto approvato;

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto, verificata attraverso controlli documentali e/o a mezzo di eventuali controlli in loco, comporta la revoca immediata della concessione.

Copia del progetto approvato e della presente autorizzazione sono inviati all'ufficio Caccia dell'Amministrazione provinciale di Avellino per opportuna conoscenza;

di inviare copia del presente atto:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- all' UDCP Segreteria di Giunta –Ufficio V - Bollettino Ufficiale - BURC, ai fini della pubblicazione, ai sensi del D. lgs.vo n.33/2013 artt. 26 e 27.
- all' UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali”.
- all'ufficio Caccia della Provincia di Caserta;
- al Sig. Pecunioso Antonio.

per quanto di rispettiva competenza.

Dott. Carotenuto Antonio